

R.G. 1680/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Costanzo Mario Cea Presidente
dott. Filippo Labellarte Consigliere
dott. Vittorio Gaeta Consigliere rel.

ha pronunciato nel procedimento n. ~~1762/17 R.G.~~ la seguente *1680/17 R.G. de seguente*

SENTENZA

sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del 26.6.2017

in causa 1988-17 R.G., proposto da:

Al _____ h, n. Nigeria (avv. Floriana Ardito)

APPELLANTE

contro

**Ministero dell'Interno e Commissione Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Bari (Avv.ra Distr. Stato di Bari)**

APPELLATO

e nei confronti di

Procuratore Gen. presso questa Corte (intervenuto con il dott. P. De Luca)

FATTO E DIRITTO

Il cittadino nigeriano A _____ 1 chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento della protezione internazionale, o in subordine umanitaria, a lui negate con decisione 4.11.2016 della competente Commissione.

All'esito di rito sommario, il Tribunale rigettò la domanda, compensando le spese.

Ha appellato Abraham, chiedendo l'accoglimento della domanda originaria. Contrastano l'appello il P.G. e il Ministero.

Alla Commissione territoriale, Abraham, pastore pentecostale la cui famiglia (moglie e tre

pagina 1 di 3

N° 1680/17 RG
N° 125/18 Sent.
N° 326/18 Crac.
N° _____ Rep.

Firmato Da: CEA COSTANZO MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13cfe0 - Firmato Da: GAETA VITTORIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3eb7477b1d9c9f94245b72ec560c321

Firmato Da: PATARELLA ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6c492022a3c0e6ca6599da06d21220c



figli, con cui è tuttora in contatto) vive a Benin City, dichiarò di essere stato inviato per scopi evangelici in due villaggi del nord della Nigeria (dapprima S e poi K

i), attaccati rispettivamente il 25.9.2014 e il 13.8.2015 dai terroristi islamisti di Boko Haram, i quali avevano sterminato gli abitanti e bruciato le chiese. Aveva allora deciso di emigrare in Italia, dove sperava di essere raggiunto dai familiari e di continuare l'attività pastorale.

L'ordinanza impugnata, pur ritenendo provata l'attività pastorale, ha considerato inverosimile l'invio del richiedente nelle zone del nord-est dove erano avvenuti i massacri indicati, nonché illogica la fuga senza attendere le disposizioni della Chiesa di appartenenza.

Nei motivi, l'appellante afferma di essere stato ascoltato senza l'ausilio di un valido interprete. Dal verbale della Commissione risultano tuttavia le risposte positive alle ripetute domande in ordine all'adeguatezza dell'interprete di lingua inglese.

Ribadisce e documenta la sua presenza pastorale nelle zone del nord-est, caratterizzate dalla presenza massiccia di Boko Haram. Tale argomentazione è fondata.

Non dà tuttavia una plausibile spiegazione della mancata attesa delle disposizioni della Chiesa di appartenenza, della quale pure si sente così partecipe da voler proseguire l'attività pastorale in Italia.

Orbene, ritiene la Corte che il comune fedele cristiano che viva nei territori del nord-est della Nigeria possa ragionevolmente invocare la protezione internazionale per sfuggire ai rischi per la sua incolumità, ma che diversa debba essere la valutazione per il sacerdote cristiano in quelle zone, tenuto ovviamente a cercare protezione anzitutto nella Chiesa di appartenenza, se del caso mediante un trasferimento in zone più sicure. Né l'appellante può invocare la priorità delle sue esigenze di incolumità individuale (è pacifica l'assenza



di rischi per i familiari, che risiedono nel Sud della Nigeria), e quindi fatto l'indifferenza per le regole di quella Chiesa, se poi asserisce di voler proseguire l'attività pastorale in Italia.

Oltre alle protezioni principali, va esclusa anche la protezione umanitaria, non risultando alcuna situazione di specifica vulnerabilità.

L'appello è quindi respinto. Spese secondo soccombenza.

In mancanza di prova di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che peraltro andrebbe comunque revocato per manifesta infondatezza dell'appello e inammissibilità dell'istanza a firma non autenticata dal difensore, è dovuto doppio importo per contributo unificato, ex art. 13 co. 1-*quater* D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

IL CASO.it
rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata; condanna Al a
rifondere al Ministero dell'Interno le spese processuali di appello, che liquida in € 1.888,50
per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %; dichiara Al
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per l'appello.


Così deciso in Bari il 19.12.2017

Il Consigliere est.
dott. Vittorio Gaeta

Il Presidente
dott. Costanzo Mario Cea

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 26 GEN. 2018
IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Pepe De



pagina 3 di 3